

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I740 - COMUNE DI CASALMAGGIORE-GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Provvedimento n. 22174

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO l'articolo 101 del TFUE;

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la segnalazione del Comune di Casalmaggiore, pervenuta in data 20 luglio 2010 e successivamente integrata in data 22 luglio, 1° dicembre e 27 dicembre 2010;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. E.On Rete S.r.l.¹ (di seguito, E.On Rete) è una società attiva nella distribuzione di gas naturale in 298 comuni italiani. L'intero capitale sociale di E.On Rete è stato recentemente acquistato da F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture S.G.R. S.p.A. (di seguito, F2i) e Finavias S.à.r.l.². F2i è una società che gestisce un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso, che detiene nel proprio portafoglio partecipazioni in diverse società attive nei settori delle infrastrutture e reti, tra cui Enel Rete Gas S.p.A attiva nella distribuzione di gas naturale in Italia.

Nel 2009 E.On Rete ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a 89,5 milioni di euro.

2. Linea Distribuzione S.r.l. (di seguito, LD) svolge il servizio di distribuzione del gas in 72 comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Padova, Parma, Pavia e Vicenza.

LD è controllata da Linea Group Holding S.r.l., il cui capitale sociale è detenuto da CO.GE.ME S.p.A. per il 33,01%, da Azienda Energetica Municipale S.p.A. per il 33,01%, da A.S.M. Pavia S.p.A. per il 10,21%, da A.S.TE.M S.p.A per il 14,12%, e da S.C.S. S.p.A. per il 9,66%.

Il fatturato di LD nel 2009 è stato pari a circa 32,5 milioni di euro.

¹ E.ON Rete nasce, con effetto dal 1° dicembre 2009, dalla fusione per incorporazione in E.ON Rete Orobica delle società E.ON Rete Mediterranea, E.ON Rete Laghi, E.ON Rete Padana ed E.ON Rete Triveneto. Sempre dall'1 dicembre E.ON Rete Orobica cambia la sua denominazione in E.ON Rete S.r.l.

² Cfr. provv. n. 22026 del 12 gennaio 2011 C10900 - F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE S.G.R.-FINAVIAS./E.ON RETE, in Boll. n. 2/11.

II. I FATTI

a) La segnalazione

3. Il Comune di Casalmaggiore in data 20 luglio, 22 luglio, 1° dicembre e 27 dicembre 2010 ha segnalato le problematiche riscontrate nel riaffidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas con l'attuale gestore E.On. Rete S.r.l. (di seguito, E.On Rete), la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2009.

4. Il Comune di Casalmaggiore ha, in particolare, riferito di aver indetto una gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in qualità di capofila di un gruppo di otto Comuni cremaschi³. Alcuni di questi comuni hanno E.On Rete quale concessionario uscente, mentre altri hanno Linea Distribuzione⁴.

5. Il Comune di Casalmaggiore aveva invitato a partecipare alla gara numerose società di distribuzione del gas (Linea Distribuzione S.r.l., CPL Concordia; Italgas S.p.A.; SIME S.p.A. A2A Reti Gas S.p.A.; Arcalgas Progetti S.p.A.; Tea Sei S.r.l.; Edison S.p.A.; Iren Emilia S.p.A.; E.On Rete S.r.l.; Enel Divisione Infrastrutture e Reti).

6. Al fine di consentire ai partecipanti di prendere visione dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione localizzato sul proprio territorio, il Comune di Casalmaggiore, in data 12 luglio 2010, ha inviato una lettera al concessionario uscente, E.On Rete, chiedendo la disponibilità a far accedere all'impianto i partecipanti alla gara.

7. E.On Rete, in data 15 luglio 2010, ha risposto al Comune di Casalmaggiore negando l'accesso ai propri impianti e ancorando le proprie pretese ad un atto integrativo del 3 febbraio 2006, sottoscritto con il Comune, che riconosceva alla concessionaria il diritto di ritenzione dell'impianto sino al completo soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie⁵.

Secondo la società, la gara per il riaffidamento del servizio di distribuzione del gas può avere luogo solo dopo che il valore dell'impianto dedicato a tale servizio sia stato definito dalle parti, così come previsto nell'atto integrativo stipulato in data 3 febbraio 2006. Il Comune avrebbe quindi disatteso quanto contenuto in tale atto integrativo, dando corso ad una procedura di gara senza che il valore dell'impianto fosse stato quantificato e posto a base di gara.

8. Il Comune di Casalmaggiore in data 19 luglio 2010 ha inviato una lettera alle ditte potenziali concorrenti alla gara, invitandole ad effettuare, a pena di esclusione, in data 23 luglio 2010, il sopralluogo, specificando, tuttavia, che E.On. Rete aveva dichiarato di negare l'accesso ai propri impianti. Delle 11 ditte invitate se ne sono presentate al sopralluogo solo 5, tra cui LD e E.On Rete. Il Comune, preso atto del rifiuto di E.On di permettere alle ditte di conoscere concretamente lo stato di consistenza dell'impianto, ha imposto ai concorrenti, anche per evitare azioni di responsabilità, di sottoscrivere una dichiarazione nella quale gli stessi attestassero l'irrelevanza del sopralluogo per la predisposizione dell'offerta⁶.

³ Si tratta dei seguenti Comuni: Comune di Casalmaggiore, Comune di Rivarolo del Re, Comune di San Martino del Lago, Comune di Solarolo Rainerio, Comune di Spineda, Comune di Motta Baluffi, Comune di Torricella del Pizzo e Comune di Voltido.

⁴ In particolare, E.On. è concessionario uscente del Comune di Casalmaggiore, del Comune di Rivarolo del Re, del Comune di San Martino del Lago, del Comune di Solarolo Rainerio e del Comune di Spineda, mentre Linea Distribuzione è gestore uscente del Comune di Motta Baluffi, del Comune di Torricella del Pizzo e del Comune di Voltido.

⁵ Secondo il Comune, tuttavia, tale previsione contrattuale era connessa ad un'altra, in base alla quale il diritto di ritenzione doveva essere riconosciuto qualora l'indennizzo dovuto al gestore uscente fosse stato posto a carico del gestore subentrante individuato con gara. Tale regola di gara, però, non è stata inserita nel bando di gara in esame perché E.On. Rete si è sempre rifiutata di accettare la somma che il Comune aveva quantificato per la definizione del rapporto in essere. In ogni caso, il Comune ha rilevato che il mancato raggiungimento dell'accordo tra ente locale e concessionario sulla somma dovuta a titolo di indennizzo in caso di scadenza della concessione non può costituire ritardo nella messa a gara del servizio di distribuzione del gas.

⁶ La dichiarazione firmata dai delegati delle imprese che si sono presentate al sopralluogo riporta testualmente: il

9. Il segnalante ha poi evidenziato che alla gara bandita dal Comune di Casalmaggiore hanno partecipato solo i gestori uscenti degli otto Comuni cremaschi per i quali la gara era stata bandita, riunitisi in ATI, ovvero E.On Rete e Linea Distribuzione S.r.l. in quanto gli altri concorrenti, nonostante gli inviti ricevuti e il tentativo - vano- di prendere visione dell'impianto, hanno deciso di non presentare alcuna offerta. La gara è stata aggiudicata all'ATI nella sua veste di unico partecipante.

10. Il segnalante ha, inoltre, sottolineato che sia E.On Rete che Linea Distribuzione potevano partecipare singolarmente alla gara, essendo in possesso, entrambe, di tutti i requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica richiesti dal disciplinare di gara. Infine, il segnalante ha precisato in data 27 dicembre 2010 che era in corso l'aggiudicazione definitiva del servizio all'ATI E.On – Linea Distribuzione.

b) Il bando di gara

11. Il disciplinare di gara inviato dal segnalante prevede che la scelta del soggetto affidatario della concessione avvenga ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 164/2000 dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 mediante gara informale e con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

12. Il disciplinare prevede che il corrispettivo annuo spettante ai Comuni è determinato applicando una percentuale unica offerta in sede di gara valutata a valere sul canone VRT (vincoli dei ricavi)⁷ di tutti i comuni. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte percentuali inferiori al 40% del VRT, per cui il corrispettivo minimo garantito ammonta a 494.438,00 euro complessivamente per tutti i comuni (dato un VRT totale per gli 8 Comuni interessati pari a 1.236.095,00).

13. Il disciplinare, prevede che, tra la documentazione amministrativa da presentare, a pena di esclusione, figuri il certificato rilasciato dal responsabile del procedimento attestante la presenza del legale rappresentante della ditta concorrente, o di un suo delegato, alla visita obbligatoria agli impianti. Tale certificato è obbligatorio per tutte le ditte concorrenti, compreso il gestore uscente.

14. Per quanto riguarda i requisiti di capacità economico-finanziaria, il disciplinare dispone che i partecipanti debbano possedere:

- a) idonee referenze bancarie rilasciate per l'appalto da almeno due istituti di credito;
- b) volume d'affari globale d'impresa, riferito al solo servizio di distribuzione del gas, complessivamente nel triennio 2006-2008 non inferiore a 4 milioni di euro.

15. Quanto alla capacità tecnica, il disciplinare richiede:

- a) titolarità di una gestione di distribuzione del gas negli ultimi tre anni (2007-2009) in uno o più Comuni con non meno di 10.000 utenti complessivi con un buon esito del servizio svolto.
- b) organico medio annuo, con riferimento agli ultimi tre anni, non inferiore a n. 10 dipendenti, di cui almeno un dipendente diplomato o laureato in discipline tecniche;
- c) disponibilità di una figura di laureato in ingegneria o diplomato in discipline tecniche con cinque anni di esperienza nel settore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- d) disponibilità di idonee attrezzature tecniche, mezzi e strumentazioni per l'attività di distribuzione del gas.

sottoscritto ...dichiara senza riserva alcuna, che nonostante il negato accesso, da parte di E.On agli impianti dalla stessa gestiti, siti nei territori dei Comuni di Casalmaggiore, Rivarolo del Re, Spineda, san martino del Lago e Solarolo Rainiero, la presa visione, esterna, degli impianti stessi nonché la presa visione e consultazione della relativa documentazione cartacea tecnica e fotografica, riprodotta nel DVD di cui ho ricevuto copia, per il loro elevato grado di definizione, consentono al sottoscritto ed alla ditta rappresentata una corretta ed articolata valutazione dello stato dei luoghi e degli impianti nonché la formulazione di una adeguata offerta tecnico-economica”.

⁷ Il VRT è il massimo ricavo riconosciuto dall'AEEG al distributore sulla base dei costi dichiarati al distributore ed in base

16. Il disciplinare prevede poi che *“nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i suddetti requisiti saranno computati cumulativamente in capo al raggruppamento ancorché posseduti dalle singole imprese raggruppate. La documentazione relativa al possesso dei precedenti requisiti dovrà essere presentata da ogni impresa raggruppanda o raggruppata”*.

17. Il disciplinare dispone, poi, che la liquidazione delle somme dovute alle attuali società concessionarie uscenti siano a carico dei rispettivi comuni.

Pertanto, nessuna somma dovrà essere corrisposta ai gestori uscenti da parte del gestore subentrante⁸.

18. Infine, il disciplinare prevede la validità della gara anche in presenza di un solo concorrente purché in possesso di tutti i requisiti richiesti.

III. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante

19. L'attività interessata dal presente procedimento è quella della distribuzione di gas naturale. La distribuzione di gas consiste nel servizio di trasporto di gas naturale lungo le reti locali. Dal lato dell'offerta, il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è caratterizzato da condizioni di monopolio naturale ed è svolto in monopolio legale dalle imprese di distribuzione. Ai sensi della vigente normativa il servizio è affidato mediante gara per periodi non superiori a 12 anni⁹. L'unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza per il mercato).

20. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 bis del decreto-legge n. 159/07, convertito nella legge n. 222/07, e dell'art. 15, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge n. 135/09, convertito nella legge n. 166/09, il Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero per i Rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovrà definire, entro il 31 dicembre 2012, gli ambiti territoriali minimi per la distribuzione del gas. Le gare per il riaffidamento delle concessioni dovranno essere poi bandite entro due anni dalla definizione degli ambiti.

21. Nella valutazione di un'intesa, l'individuazione del mercato deve delimitare l'ambito nel quale l'intesa stessa può aver ristretto o falsato il meccanismo della concorrenza. Al riguardo, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, *“nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a circoscrivere il mercato su cui l'illecito è commesso: vale a dire che la definizione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra*

al quale si calcola la tariffa di distribuzione.

⁸ Il disciplinare prevede poi tra gli oneri a carico della società aggiudicataria, un deposito cauzionale provvisorio di 50.000 euro, per la durata di 365 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta e una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale per la percentuale offerta in sede di gara per anni 12, da produrre in caso di aggiudicazione.

Infine, il disciplinare prevede:

- il versamento di euro 150.000, oltre all'IVA per gli oneri generali di gara;
- il versamento alla stazione appaltante dell'importo complessivo “una tantum” di 3.300.000 euro + IVA;
- il versamento ai singoli comuni del corrispettivo annuale per l'affidamento del servizio nella misura offerta in sede di gara;
- la corresponsione annuale ai singoli comuni della somma aggiuntiva pari all'1% del vincolo dei ricavi per l'incarico che gli stessi comuni affideranno ad un esperto del settore in merito ai controlli tecnici ed economici sulla conduzione del servizio.;
- l'assunzione di 7 dipendenti delle attuali concessionarie con un costo complessivo di 297.000 euro circa.
- la stipula di una polizza assicurativa r.c. per un massimale minimo di 5 milioni di euro;
- l'anticipazione di una quota parte del canone dietro richieste di uno o più comuni.

⁹ Art. 14 del Decreto Legislativo n. 164/00.

imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito"¹⁰.

22. Pertanto, ai fini del presente procedimento, ad una prima valutazione, il mercato rilevante può ritenersi coincidente con la gara bandita dal Comune di Casalmaggiore, in qualità di capofila di un gruppo di otto comuni, a cui E.On Rete e Linea Distribuzione hanno deciso di partecipare congiuntamente costituendo un'ATI.

b) La qualificazione della fattispecie

23. Gli articoli 101 del TFUE e 2 della legge n. 287/90 vietano alle imprese di porre in essere intese, nella forma di accordi o di pratiche concordate, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.

24. Gli elementi raccolti evidenziano la possibile esistenza di un coordinamento in base al quale due imprese concorrenti avrebbero concordato le modalità di partecipazione alla gara bandita dal Comune di Casalmaggiore per il riaffidamento del servizio di distribuzione del gas in otto comuni. Dalla documentazione acquisita emergono numerosi elementi che inducono a ritenere che si sia verificato un coordinamento dei comportamenti di E.On Rete e LD nella partecipazione in ATI alla gara in oggetto.

25. In particolare, dagli elementi a disposizione, in base ai requisiti previsti dal bando, le due società E.On Rete e Linea Distribuzione avrebbero potuto partecipare autonomamente alla gara, superando ognuna, di gran lunga, le capacità tecniche, gestionali e finanziarie richieste dal disciplinare di gara. Non sembra pertanto esistere alcuna motivazione economica o tecnica tale da giustificare il ricorso all'ATI per le due imprese, trattandosi di un appalto che per dimensioni era facilmente affrontabile singolarmente dalle due società.

La gara, inoltre, per E.On. Rete e Linea Distribuzione non sembrava presentare alcuna caratteristica di rarità e novità che potesse giustificare il raggruppamento in ATI.

26. La scelta delle due imprese, che disponevano ognuna del *know how* e dell'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività, di costituire un ATI sovradimensionata e sproporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto, appare, quindi, contraria ad ogni ragionevole spiegazione di natura commerciale, tecnica ed economica e, per ciò stesso, ingenera il fondato sospetto che sta stata dettata da finalità anticoncorrenziali di ripartizione del mercato.

27. La costituzione di un ATI tra le due imprese che, in qualità di gestori uscenti, sono anche quelle più qualificate e maggiormente candidate all'aggiudicazione (in ragione dell'esperienza del servizio, della conoscenza del territorio e degli impianti, nonché del vantaggio di non dover sostenere costi quali l'indennizzo al gestore uscente e l'accollo del personale del gestore uscente), può, infatti, aver rappresentato un mezzo per consentire sia a Linea Distribuzione che ad E.On.Rete di mantenere il proprio bacino di affidamento (ovvero le concessioni precedentemente detenute) e di riacquistarlo al minor prezzo, formulando un'offerta che fosse la più vicina possibile al minimo canone garantito previsto dal bando di gara (40% VRT).

Pertanto, sebbene la costituzione di ATI sia legittimamente inserita nei bandi in quanto rappresenta uno strumento che consente di ampliare la possibilità di partecipazione a soggetti che non posseggono tutti i requisiti previsti nel bando, nel caso di specie è ragionevole sospettare che sia verificato un uso improprio ed illecito dell'ATI, al solo scopo di ripartirsi il mercato messo a gara.

28. Inoltre, i due gestori uscenti erano consapevoli del fatto che il diniego di E.On di accesso agli impianti opposto ai propri potenziali concorrenti avrebbe potuto sortire l'effetto di disincentivare la partecipazione alla gara degli altri concorrenti, tanto che dei nove concorrenti di E.On Rete e

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sent. n. 1271/06 del 10 marzo 2006, in relazione al caso A351 - *Telecom Italia*

LD inviati dal Comune di Casalmaggiore ad effettuare il sopralluogo dell'impianto, se ne sono presentati solo tre. E', quindi, ragionevole ipotizzare che, i gestori uscenti, contando anche su tale effetto "dissuasivo" nei confronti degli altri potenziali partecipanti, abbiano costituito l'ATI al fine di ridurre ulteriormente la concorrenza nella gara ed eliminare quel margine di incertezza nel conseguire l'aggiudicazione che sarebbe residuo se le due società avessero partecipato autonomamente.

29. In ogni caso, quand'anche, nonostante la mancata presa visione degli impianti, altre imprese avessero deciso di partecipare alla gara, difficilmente avrebbero potuto competere rispetto alla forza congiunta dei due operatori storicamente titolari delle concessioni oggetto di gara. L'aggregazione in ATI dei più qualificati operatori, laddove non giustificata dalle caratteristiche dei bandi di gara, è infatti suscettibile di innalzare le barriere all'ingresso del mercato, conferendo un vantaggio all'incumbent difficilmente replicabile, che si va ad aggiungere alla conoscenza del territorio e all'esperienza del servizio.

30. La decisione delle suddette società di partecipare in ATI alla gara potrebbe aver inciso sul confronto competitivo che avrebbe potuto svilupparsi con altri partecipanti o anche solo tra le stesse due imprese nella partecipazione alla gara, riducendo il numero dei concorrenti e la possibilità di scelta per l'ente appaltante, con il risultato di vanificare il meccanismo di selezione delle migliori offerte e determinare un esito della gara inferiore per qualità e prezzo offerto rispetto a quello che si sarebbe prodotto in assenza di concertazione¹¹.

31. In conclusione, la scelta operata da E.On Rete e LD di partecipare in ATI alla gara bandita dal comune di Casalmaggiore, invece di rappresentare l'espressione di un'autonoma strategia competitiva, sembra essere stato l'esito di un coordinamento per la ripartizione del mercato volto a limitare la concorrenza.

c) Il pregiudizio al commercio intracomunitario

32. I descritti comportamenti potrebbero essere idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, integrare gli estremi per una violazione dell'art. 101 del TFUE.

33. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

34. Si consideri, al riguardo, che la fattispecie oggetto del presente procedimento potrebbe condizionare le possibilità di partecipazione, di qualificati concorrenti nazionali e comunitari, atteso che alle gare per l'assegnazione dei servizi di distribuzione del gas possono partecipare tutte le imprese insediate in Paesi Membri dell'UE che possiedono i requisiti richiesti. I comportamenti contestati a E.On Rete e Linea Distribuzione potrebbero essere idonei, quindi, a produrre effetti nei confronti di operatori sia italiani sia stranieri, attivi nei mercati della distribuzione di gas naturale¹².

S.p.A.

¹¹ Cfr. provv. dell'Autorità n. 11726 del 20 febbraio 2003, I474 - *Aziende di Trasporto pubblico locale- petrolieri*, in Boll. n. 8/2003.

¹² Al riguardo, l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 dispone che: "Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico".

35. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento potrebbe essere idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri e, quindi, valutabile ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, che i comportamenti descritti potrebbero dare luogo a una violazione dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società E.On Rete S.r.l. e Linea Distribuzione S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE o dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Energia" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Fattorini;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati
